



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 50

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 febbraio 2023

I N D I C E

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri e difesa) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 12

Sottocommissione per i pareri » 19

2^a - Giustizia:

Plenaria » 21

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) » 32

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 33

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) » 40

Plenaria » 40

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: <i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 54
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i> (*)	
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Plenaria</i>	» 61
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 63
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 176

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 182
---------------------------	-----------------

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 183
---------------------------------	-----------------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 50° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 febbraio 2023.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

(Parere alla 1^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il PRESIDENTE interviene soffermandosi sui contenuti dell'osservazione del Comitato per la legislazione della Camera.

Il relatore alla 1^a Commissione, DELLA PORTA (*Fdl*), illustra brevemente le finalità del disegno di legge in titolo.

Si chiude la discussione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 750), non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*, lettera *b*), prevede che il personale delle navi impegnate in attività di soccorso marittimo avvii tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i «*dati rilevanti*» da mettere a disposizione della autorità, senza specificare la tipologia dei dati in parola, né gli elementi che caratterizzano la loro rilevanza; si rileva, al riguardo, che analoga osservazione è stata formulata dal Comitato per la legislazione nel parere reso alle Commissioni di merito della Camera dei deputati;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di approfondire i contenuti dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*, lettera *b*).

COMMISSIONI 3^a e 9^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(541) *Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999*

(Esame e rinvio)

Il presidente CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice per la 3^a Commissione, ricorda che le Commissioni 3^a e 9^a riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica dell'Atto di Ginevra del luglio 1999, strumento normativo che aggiorna l'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Un disegno di legge di pressoché identico contenuto (l'Atto Senato n. 2924), presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati nel settembre del 2017, e poi esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre dello stesso

anno ma non poté vedere completato il suo *iter* di approvazione a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale, attraverso una sola domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo dell'Aja, di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta sottoscrittori del documento internazionale. I lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto oggi al nostro esame, di cui sono Parte già 69 Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. L'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici e preservandone la semplicità fondamentale. Il testo permette inoltre di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che ricordo annovera un apposito Ufficio UE per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE e i disegni e modelli comunitari registrati – e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricordo, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge, si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi 15 Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

Più in dettaglio, evidenzia che l'Atto, che si compone di 34 articoli, è organizzato in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV). L'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei 15 anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente e a condizione che la registrazione sia rinnovata. Il testo disciplina inoltre l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja, l'Assemblea (articolo 21), composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni

attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni dell'Atto, alla durata della protezione dei disegni e modelli e alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore. Accenna brevemente, lasciando poi la parola al collega della 9^a Commissione per elementi di maggiore approfondimento, che in Italia la normativa in materia di protezione dei disegni e modelli industriali, contenuta nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), è armonizzata con le disposizioni legislative europee sui modelli e disegni, oltre che con le disposizioni dell'Atto dell'Aja del 1960. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nel novellare l'articolo 155 del codice della proprietà industriale per adeguarlo a quanto previsto dall'Atto di Ginevra, stabilisce che il deposito di domande internazionali di disegni e modelli possa essere fatto presso l'Ufficio internazionale o presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). A sua volta l'articolo 4 fissa in venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione il termine massimo di protezione internazionale accordato dalla nostra legislazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

L'Atto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il senatore DE CARLO, presidente della 9^a Commissione, in sostituzione del senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), relatore per la 9^a Commissione, segnala che ci si trova in un momento di particolare attenzione delle istituzioni nazionali e internazionali sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. A livello nazionale, è in discussione in 9^a Commissione il disegno di legge n. 411, inquadrato nell'ambito delle riforme collegate all'attuazione del PNRR, che modifica il codice della proprietà industriale. Come già anticipato nella precedente relazione, l'A.S. 541 incide sul codice in corso di revisione, aggiornando l'articolo 155 con il riferimento all'Accordo del 1999, invece che a quello del 1925. Viene inoltre specificato, nell'ambito del medesimo articolo, il contenuto della domanda internazionale designante l'Italia facendo riferimento agli elementi indicati dall'Accordo del 1999.

A livello europeo, segnala che il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative di revisione dell'attuale quadro relativo ai disegni e modelli. Il 1° giugno inoltre entrerà in funzione il sistema che promette, per i brevetti europei, una tutela più ampia e a prezzi più convenienti, con un tribunale unificato la cui terza sede centrale potrebbe auspicabilmente essere situata a Milano, dopo l'uscita di Londra a causa della Brexit.

Tutto ciò premesso, per approfondire i contenuti dell'Atto di Ginevra, l'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente, come anche qualsiasi persona ivi domiciliata, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo. L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra elementi obbligatori e aggiuntivi eventuali.

Al riguardo, l'Analisi tecnico-normativa rileva come il contenuto supplementare obbligatorio, che consiste nelle indicazioni che possono essere notificate all'OMPI dagli uffici nazionali che svolgono uno specifico esame del carattere innovativo di disegni o modelli industriali di cui si richiede la protezione, costituisca una delle principali novità dell'Atto di Ginevra, proprio in quanto consente l'adesione anche agli Stati i cui uffici svolgono tale esame di novità. Tra gli elementi obbligatori supplementari è stata inoltre introdotta la notifica della rivendicazione, onde tener conto delle esigenze di paesi come gli USA e il Giappone, nei quali il sistema di protezione dei disegni o modelli industriali è analogo a quello dei brevetti per invenzioni. L'Analisi tecnico-normativa rileva poi come l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolga l'esame di novità, e ciò rende necessaria la novella dell'articolo 155 del codice della proprietà industriale.

L'articolo 6 disciplina la rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedentemente depositate, mentre il 7 disciplina le tasse di designazione.

L'articolo 8 concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, mentre l'articolo 9 disciplina la fissazione della data di deposito della stessa domanda.

L'articolo 10 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Al riguardo, l'articolo 11 consente al depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. Gli articoli 13 e 14 riguardano il diritto al rifiuto che l'ufficio dello Stato designato dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della relativa legislazione nazionale. L'articolo 15 riguarda il caso di invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale.

L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche alla registrazione internazionale.

L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione pari a 15 anni, salvo che la legislazione di una parte con-

traente designata preveda un periodo superiore. Poiché questo è il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.

Infine, per quanto riguarda le norme i cui profili rientrano nelle competenze della 9^a commissione, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate.

Il senatore BERGESIO (*LSP-Psd'Az*) domanda chiarimenti in merito a eventuali sovrapposizioni tra il disegno di legge in titolo e il disegno di legge n. 411 per quanto concerne le modifiche al Codice della proprietà industriale. Inoltre, nel richiamare quanto esposto dalla Presidente relattrice, chiede quale sia la posizione degli Stati che non hanno ratificato i precedenti accordi.

Il presidente DE CARLO (*Fdl*), in qualità di relatore per la 9^a Commissione, fa presente che le novelle apportate al Codice della proprietà industriale dall'atto in titolo non si sovrappongono con quelle apportate dal disegno di legge n. 411 e, pertanto, non vi sono problemi relativi ad una eventuale priorità nell'approvazione dell'uno e dell'altro provvedimento.

Il presidente CRAXI (*FI-BP-PPE*), in qualità di relattrice per la 3^a Commissione, fa presente che agli Stati aderenti all'Accordo di Ginevra, non firmatari dei precedenti atti, si applicheranno direttamente le misure in esso previste.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare a venerdì 3 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e
Molteni.*

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,
recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge di iniziativa governativa in titolo, avente a oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Il testo si compone di tre articoli, recanti disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta nel mare territoriale.

In particolare, sono introdotti sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. Il comma 2-*bis* riprende e integra il contenuto dell'abrogato secondo periodo del comma 2, prevedendo che il provvedimento del Ministro dell'interno di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso. Come già previsto, di queste operazioni deve essere data immediata comunicazione al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera. Le operazioni di soccorso devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni non più della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, come previsto dalla norma previgente, bensì del centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e delle autorità dello Stato di bandiera. Tali indicazioni devono essere emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Viene fatto salvo, infine, quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge n. 146 del 2006.

La disposizione in esame, in aggiunta a queste prescrizioni già vigenti, pur con diversa formulazione, individua alcune ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente per escludere l'adozione del provvedimento di limitazione o divieto del transito e della sosta.

Tra tali condizioni rientrano le seguenti: che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare operi secondo le cer-

tificazioni e i documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e sia mantenuta conforme agli stessi, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo, nonché delle condizioni di vita e lavoro a bordo; che le persone prese a bordo siano informate tempestivamente della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; che sia richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; che sia raggiunto il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; che siano fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso intrapresa; che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il comma *2-ter* garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro). Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso la condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma *2-quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per due mesi. Ai sensi del comma *2-quinquies*, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della stessa.

Con il comma *2-sexies* viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro) in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell'imbarcazione.

Il comma *2-septies* individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Dispone, inoltre, in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie: questi sono versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (di cui all'articolo 1, commi 795 e 796, della legge n. 178 del 2020), per l'erogazione, a decorrere dal 2023, dei contributi ivi previsti.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è quindi vigente dal 3 gennaio 2023.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di risolvere un problema annoso e particolarmente complesso, evitando però di introdurre eccessive complicazioni burocratiche. Basti pensare alle conseguenze nefaste che si sono verificate nell'attivazione degli aiuti in occasione della tragedia di Rigopiano, oppure ai ritardi nella ricostruzione dopo il sisma dell'Aquila, proprio a causa di un sistema di regole farraginoso.

A suo avviso, sarebbe preferibile affrontare la questione con senso di umanità, favorendo migliori condizioni di vita nei luoghi di provenienza dei flussi migratori.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la decadenza del decreto-legge è prevista per il 2 marzo, e che il disegno di legge di conversione è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di lasciare aperta la discussione generale e di fissare il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 21 di oggi, martedì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(531) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

(80) *VERINI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(128) *SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(235) *MIRABELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(384) *BALBONI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto anche il parere della Commissione giustizia, oltre al parere non ostativo della Commissione bilancio già comunicato. Ricorda che non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti, per cui è possibile procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 531, adottato quale testo base.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore Lisei il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 531, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 80, 128, 235 e 384, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

(170) GASPARRI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(292) PARRINI. – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(312) MENIA e altri. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

(392) Stefania PUCCIARELLI. – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario Alejandro Borghese, per Forza Italia Daniela Ternullo, per Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta, per la Lega Nicoletta Spelgatti, per il Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi, per il Partito democratico Dario Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) auspica che il provvedimento sia approvato in tempo per le celebrazioni del prossimo 4 novembre. A suo avviso, è inopportuno prevedere nuovi oneri a carico del bilancio statale per la festività, pertanto ritiene che si possa confermare il carattere simbolico della ricorrenza, seppure prevedendone una copertura normativa.

Il PRESIDENTE osserva che il Comitato ristretto potrà scegliere il testo base tra i differenti disegni di legge all'esame, alcuni dei quali re-

canti nuovi oneri, ovvero predisporre un testo unificato. Auspica, tuttavia, che nel frattempo sia possibile disporre di un'analisi dei costi accurata, che tenga conto anche dei benefici che deriverebbero dall'eventuale istituzione della festività nazionale.

In ogni caso, invita il relatore Tosato a organizzare i lavori del Comitato, cercando di accelerarne per quanto possibile i tempi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. – *Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE propone che le audizioni richieste si svolgano a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 1° marzo, prevedendo la possibilità di collegarsi da remoto per gli auditi che non potranno partecipare in presenza.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati designati dai rispettivi Gruppi come componenti del Comitato ristretto i seguenti senatori: per Azione-Italia Viva Mariastella Gelmini, per i Civici Mario Alejandro Borghese, per Forza Italia Mario Occhiuto, per Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, per la Lega Paolo Tosato, per il Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, per il Partito democratico Dario Parrini, per le Autonomie Meinhard Durnwalder e per il Misto Giuseppe De Cristofaro.

Invita quindi la relatrice Pirovano a organizzare i lavori del Comitato ristretto, tenendo presente che il provvedimento impatta sulle scadenze amministrative del prossimo anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. – Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 333 (*Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive*), a firma del senatore Parrini. Invita il relatore a contattare per le vie brevi il proponente, per valutare l'opportunità di una congiunzione con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 21 febbraio, e per le ore 9 di domani, mercoledì 22 febbraio, e di anticipare alle ore 13, ovvero alla prima sospensione utile dell'Assemblea, la seduta già convocata per le ore 15 di domani, al fine di proseguire l'esame dell'A.S. 553.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 febbraio, non avrà luogo.

Comunica altresì che, per la giornata di domani, mercoledì 22 febbraio, la seduta già convocata per le ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata per le ore 15 è anticipata alle ore 13, ovvero alla prima sospensione utile dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

Sottocommissione per i pareri

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3^a e 9^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– con riguardo all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione del regolamento recante l'aggiornamento, l'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria
22^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

indi del Presidente
BONGIORNO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Romani, amministratore delegato di IPS S.p.A. e, in videoconferenza, il professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), illustra, per le parti di competenza della Commissione giustizia, il provvedimento in titolo che è composto da tre articoli con i quali si modifica la disciplina riguardante l'azione delle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) nel Mediterraneo, al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare nonché di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 1 del decreto modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del

2020) definendo le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i commi da *2-quater* a *2-septies* dell'articolo 1, che introducono una nuova disciplina sanzionatoria di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni; viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi.

In particolare, il comma *2-quater* dell'articolo 1 del decreto sostituisce all'illecito penale previsto dal previgente articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 130/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. L'abrogato terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 disponeva invece, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 1102 del codice della navigazione (reclusione fino a 2 anni), fissando l'importo della multa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

Il comma *2-quater* fa comunque salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, ne rispondono in solido. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma *2-quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con oneri a carico dell'armatore. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni.

Il comma *2-quinquies* prevede invece che, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave, procedendosi immediatamente al sequestro cautelare della nave.

Il comma *2-sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché – come precisato da una modifica approvata dalla Camera in sede di conversione – dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera. In questi casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave

utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* periodi secondo (responsabilità solidale armatore-proprietario), quarto (nomina del custode della nave), quinto (possibilità di ricorso al prefetto) e sesto (applicazione articolo 214 codice della strada). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca della imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinqüies*. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto altresì che la sanzione di cui al capoverso comma 2-*sexies* si applichi anche quando, successivamente all'assegnazione del porto di sbarco, si accerti la mancanza di una delle condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, di cui al capoverso comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130 come modificato dal decreto-legge in esame.

Il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione e prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato specificato che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano destinati al fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente SISLER dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore VERINI (*PD-IDP*) per illustrare una proposta di parere contrario, che deposita agli atti della Commissione, sottolineando che il suo Gruppo non condivide il provvedimento in esame per molte ragioni – che la proposta di parere riporta analiticamente – ma che possono essere così riassunte: innanzi tutto l'intento del provvedimento è quello di criminalizzare le organizzazioni non governative che operano per il salvataggio delle persone disperse in mare. Da ciò discende un sistema sanzionatorio abnorme e immotivato che, peraltro, non individua neanche con chiarezza l'organo accertatore delle sanzioni medesime. Molte critiche al provvedimento sono peraltro state avanzate anche da autorità internazionali di grande rilievo come il Commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa e l'Alto commissario delle Nazioni Unite: entrambe queste autorità hanno chiesto che il decreto sia ritirato o che comunque venga fortemente modificato dato che dovrebbe prevalere la necessità di salvare le persone che spesso rischiano la vita in mare per fuggire dai paesi di origine in cui subiscono gravi lesioni dei diritti umani. Anche il Pontefice si è espresso in questo senso auspicando che tutti i Paesi europei facciano

la loro parte in un contesto di accoglienza di tutti che cercano salvezza mettendo a rischio la propria vita. In conclusione ribadisce la forte contrarietà della sua parte politica verso un provvedimento dal marcato carattere ideologico, non necessitato dai fatti e inumano nella sostanza.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale il presidente SISLER chiede se il rappresentante del Governo e il relatore intendono replicare.

Il vice ministro SISTO rinuncia alla replica.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) nel ribadire la proposta di un parere favorevole sottolinea, per inciso, come il decreto in esame abbia in verità sostituito alla sanzione penale precedentemente prevista sanzioni di carattere amministrativo.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il presidente SISLER, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice che è approvata risultando pertanto preclusa la proposta di parere contrario illustrata dal senatore Verini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ricordando che domani alle ore 20 scade il termine per la presentazione degli emendamenti annuncia che il suo Gruppo farà richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 495 riguardante l'equo compenso attualmente assegnato in sede redigente.

Il presidente SISLER fa presente che tale richiesta sarà esaminata quando il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione e precisa comunque che per la richiesta di trasferimento in sede deliberante è prevista, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, l'unanimità dei consensi della Commissione e l'assenso del Governo prima della trasmissione della richiesta al Presidente del Senato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni dell'Amministratore delegato di IPS S.p.A. e di un professore ordinario di diritto processuale penale

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del dottor Fabio Romani, amministratore delegato di IPS S.p.A., e del professor Oliviero Mazza, professore ordinario di diritto processuale penale.

Interviene l'ingegner ROMANI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SCARPINATO (*M5S*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BERRINO (*FdI*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e il presidente SISLER (*FdI*) ai quali replica l'ingegner ROMANI.

Il presidente SISLER ringrazia l'ingegner Romani.

Interviene quindi, in videoconferenza, il professor MAZZA che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori SCARPINATO (*M5S*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), RASTRELLI (*FdI*), VERINI (*PD-IDP*), SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*) ai quali replica il professor MAZZA.

Il presidente BONGIORNO ringrazia il professor Mazza per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553**

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 553;

premesso che:

il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

l'uso dello strumento del decreto ha costretto la commissione di merito, ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia in sede consultiva, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto-legge in conversione affronti una materia – la disciplina delle operazioni di soccorso in mare – e non già, come pure riportato nel titolo la «gestione dei flussi migratori»- che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto-legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità

e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali e, in aggiunta, si pone in diretta attuazione di norme di diritto internazionale generale e pattizio le quali, per espressa previsione costituzionale e secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al contenuto provvedimento, in sintesi, l'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, e l'introduzione dei nuovi commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Tra tali condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità. L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa; viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi;

in particolare i commi *2-quater*, *2-quinquies* e *2-septies* introducono la predetta nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. La nuova disciplina sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione resta immutato: da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma *2-quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con i relativi oneri di spesa, all'armatore o, in assenza di questi, al comandante o a un altro soggetto obbligato in solido, tenuti a farne cessare la navigazione. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Al fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) relativo al fermo amministrativo del veicolo;

ai sensi del comma 2-*quinqüies* in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave;

il comma 2-*sexies* introduce, inoltre, una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, con una modifica introdotta in sede referente, dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, o non si uniforma alle loro indicazioni. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* in materia di responsabilità solidale armatore-proprietario. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell'imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinqüies*;

il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione;

occorre evidenziare l'esigenza di limitare la discrezionalità amministrativa: in conformità alle riserve di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali di cui all'articolo 23 della Costituzione e di organizzazione della pubblica amministrazione previste nel successivo articolo 97 della Costituzione;

inoltre solleva diverse criticità la mancata previsione nel decreto de quo di disposizioni che disciplinino i criteri e i modi con cui individuare «l'organo accertatore» dell'infrazione e il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative, nonché una graduazione dell'entità delle sanzioni amministrative basata sulla gravità delle violazioni, in tal senso basti solo pensare alla sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale che ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti;

considerato che:

sul decreto-legge in conversione, inoltre, si è realizzata una interlocuzione fra il Consiglio d'Europa e il Governo italiano. Il 26 gennaio 2023, infatti, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, ha indirizzato una lettera al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi. Il Commissario Mijatović ha espresso alcune osservazioni sul decreto in oggetto – il quale fornisce un quadro normativo per le navi delle organizzazioni non governative (Ong) che effettuano operazioni di ricerca e soccorso in mare – e ha invitato il Governo italiano a considerare la possibilità di ritirare il decreto o, in alternativa, nel corso del dibattito parlamentare, di apportare le modifiche necessarie affinché il testo soddisfi appieno gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani

e nel rispetto del diritto internazionale. Il Commissario ha espresso il timore che alcune disposizioni contenute nel decreto potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso delle Ong nel Mediterraneo centrale e, per tale motivo, porsi in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale. Si fa riferimento, prima fra tutte, alla norma che obbliga le navi dopo un'operazione di salvataggio a raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato per lo sbarco. Il Commissario ritiene che tale previsione corra il rischio, nella sua applicazione pratica, di impedire un'effettiva attività di ricerca e salvataggio da parte delle navi Ong, impedendo che queste compiano salvataggi multipli in mare e costringendole a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio. Conformandosi a tale disposizione, i comandanti delle Ong verrebbero di fatto meno agli obblighi di soccorso previsti dal diritto internazionale;

il Commissario Mijatović ha sottolineato con preoccupazione come nella pratica alle navi Ong siano stati assegnati «porti sicuri» distanti dal luogo del salvataggio, come i porti del centro e del nord Italia. Tale previsione prolungherebbe le sofferenze delle persone soccorse e il protrarsi della permanenza a bordo potrebbe aggravare le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, in particolare i soggetti vulnerabili;

infine, occorre evidenziare come da ultimo, in data 16 febbraio 2023, anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, abbia rivolto un appello al governo italiano, chiedendo di non approvare il provvedimento in esame, affermando che: «Più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata. Secondo il diritto internazionale, un capitano ha il dovere di prestare immediata assistenza a persone in pericolo in mare e gli Stati devono proteggere il diritto alla vita. Ma con questa proposta, una nave Sar nelle vicinanze sarebbe obbligata a ignorare le chiamate di soccorso semplicemente in virtù di aver già salvato altri» naufraghi, costringendo «anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani» a «ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazione adeguate»;

il Partito Democratico, nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati ha più volte richiesto, sia in commissione che in Aula, il ritiro del decreto da parte del governo per i profili vessatori che presenta nei confronti delle Ong. Secondo le stime fornite da diversi Osservatori le Ong nel Mediterraneo recuperano e salvano dal mare circa l'11 per cento del totale delle persone che arrivano. Ad operare la maggior parte delle operazioni di recupero e salvataggio sono, invece, le motovedette della Guardia costiera italiana, mentre circa la metà delle persone arriva sulle coste italiane autonomamente, attraverso imbarcazioni di fortuna;

infine, non può non evidenziarsi come il provvedimento in esame, più che rispondere a un effettivo bisogno di regolazione, si pone piuttosto quale espressione di un approccio strutturalmente ideologico a una materia in sé molto delicata e suscettibile di evocare plurime esigenze e financo

valori costituzionali, un approccio già adottato dal Governo in occasione dell'emanazione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 21 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DELLO
YEMEN, SIGNORA ASMAHAN ABDULHAMEED AL-TOQI*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria
26^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di transito nelle acque del mare territoriale di navi commerciali dedite al soccorso di migranti e relative disposizioni sanzionatorie.

Richiama quindi le considerazioni già espresse nella seduta precedente, relative alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea, con riguardo alle condizioni previste al nuovo comma *2-bis*, introdotto all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdittivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare.

In particolare, ricorda che la lettera *a*), sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1° agosto 2022, sulle cause *Sea Watch 3* e *4* (cause riunite C-14/21 e C-15/21).

Con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b*) del citato nuovo comma 2-*bis*, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, ricorda che tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse.

Infine, richiamando le precisazioni espresse dal Ministro dell'interno, ribadisce che le condizioni, previste alle lettere *c*) e *d*) del comma 2-*bis*, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere a eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area anche qualora già abbiano preso a bordo delle persone. Inoltre, l'eventuale assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, è dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa ed è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo.

Con tali premesse, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere favorevole, già presentato sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, in attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, in scadenza al 31 marzo 2023, nonché dei connessi traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR.

Ricorda inoltre la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE per il periodo 2014-2021, in cui emerge l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione an-

ziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali.

Ricorda inoltre, le raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.

Il relatore ribadisce quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, e propone di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, dà conto dell'interlocuzione intercorsa con la 2^a Commissione permanente in merito all'eventuale svolgimento di audizioni sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), anche con riferimento al COM(2022) 689, propone di audire alcuni rappresentanti del settore infermieristico.

Si associa la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, che aveva ricevuto analoga sollecitazione.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM(2022) 571 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.

La senatrice TUBETTI (*FdI*), relatrice, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di far pervenire gli eventuali nominativi entro lunedì 27 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di transito nelle acque del mare territoriale di navi commerciali dedite al soccorso di migranti e relative disposizioni sanzionatorie;

considerato, in particolare, che:

a) con riguardo alle condizioni previste al nuovo comma *2-bis*, introdotto all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdettivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare, la lettera *a)*, sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1° agosto 2022, sulle cause *Sea Watch 3 e 4* (cause riunite C-14/21 e C-15/21);

b) con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b)* del citato nuovo comma *2-bis*, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse;

c) le condizioni, previste alle lettere *c)* e *d)* del comma *2-bis*, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere a eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area anche qualora già abbiano preso a bordo delle persone;

d) l'eventuale assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa, è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, con l'obiettivo di realizzare un raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti;

considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024; nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un approccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di finanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di business e di gestione differenti, nell'ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;

considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e

la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che consente l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 21 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (*già em. 1.3*), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (*già em. 1.13*). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (*già em. 1.22*) e 1.303 (*già em. 1.19*), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (*già em. 1.20*). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (*già em. 2.1*) e 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (*già em. 4.1*). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-*bis*, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-*bis*.0.300 (*già em. 4.0.1*). Sulla proposta 4-*bis*.0.301 (*già em. 4.0.2*), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impegni correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-*bis*.0.302.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero

della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (*già* em. 5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [*già* 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [*già* 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (*già* 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (*già* 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (*già* 8.0.7). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista. Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.

Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (*già* emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-*bis*. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (*già* emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [*già* 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [*già* 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (*già* 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime

altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.

Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (*già em.1.3*), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (*già em. 1.13*), 1.302 (*già em. 1.22*), 1.303 (*già em. 1.19*), 1.305 (*già em. 1.20*), 1.0.1, 2.300 (*già em. 2.1*), 2.2, 4.300 (*già em. 4.1*), 4-*bis*.0.300 (*già em. 4.0.1*), 4-*bis*.0.301 (*già em. 4.0.2*), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (*già em. 5.0.4*), 7.0.300 [*già em. 7.0.1 (testo 2)*], 7.0.301 [*già em. 7.0.2 (testo 2)*], 7.0.302 (*già em.7.0.3*), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (*già 8.0.6*), 8.0.301 (*già 8.0.7*), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla

loro riformulazione nella seguente versione: "*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

‘Art. 1-bis.

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.'.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: ‘e al settore aeronautico’ con le seguenti: ‘, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa’."

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.

Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi «2-*quinqies*.» e «2-*sexies*.», cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(379) Daisy PIROVANO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il presidente CALANDRINI (*FdI*), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(453) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verificano i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.»

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega,

non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminazione della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a*) e *c*), sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fondamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro

irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire.

In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n. 234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in

esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie, perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n. 32.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria
23^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giacomo Ricotti, capo del Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale del Dipartimento Pianificazione, Organizzazione e Bilancio, e la dottoressa Francesca Lotti, responsabile della Divisione imprese ed economie regionali del Servizio struttura economica, della Banca d'Italia.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti di Banca d'Italia**

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta, l'audizione di rappresentanti di Banca d'Italia.

Introduce quindi l'audizione del Capo del Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale del Dipartimento Pianificazione, Organizzazione e Bilancio di Banca d'Italia.

Il dottor RICOTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori TURCO (*M5S*) e COTTARELLI (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), ai quali rispondono il dottor Ricotti e la dottoressa Lotti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, nella seduta di giovedì 23 febbraio verrà audito il dottor Enrico Zanetti.

Informa inoltre che l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, già prevista per la stessa seduta, è rinviata ad altra data.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina *web* della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Bucalo, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7^a e 10^a, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di

un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito.

Il PRESIDENTE fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (n. COM(2022) 800 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice COSENZA (*FdI*), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.

Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi. Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.

Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.

Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.

Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema

elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.

Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.

Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati

membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.

Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali *ad hoc* per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la «Convenzione di Nicosia», sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.

Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio.

Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizza-

zioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.

Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il PRESIDENTE concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.

Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione.

Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative di solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite *online*, che si prestano a favorire transazioni illecite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:

i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;

ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;

iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente DE CARLO rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 495 49(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), assunto quale testo base nella sede di merito.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Presidente.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE propone di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni, qualora tali ambiti siano particolarmente limitati. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) chiede se della Sottocommissione possano far parte anche i Vice Presidenti.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) conviene con la proposta del Presidente, tenuto conto che può essere reso più spedito l'esame di quei provvedimenti condivisi con margini di competenza limitati, tanto più che la riduzione del numero di parlamentari e l'accorpamento delle Commissioni hanno reso più gravoso il lavoro dei parlamentari.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) domanda a sua volta delucidazioni sulle modalità di lavoro della Sottocommissione, concordando comunque con l'ipotesi di concentrare il lavoro sui provvedimenti più rilevanti.

Il PRESIDENTE chiarisce che la Sottocommissione opera generalmente per consenso, ferma restando la possibilità di ciascun senatore di richiedere la rimessione alla sede plenaria. Assicura peraltro che saranno salvaguardate tanto le prerogative di maggioranza quanto quelle dell'opposizione.

Propone dunque che vengano indicati, entro la giornata di oggi, martedì 21 febbraio, i rappresentanti di ciascun Gruppo nella predetta Sottocommissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria
35^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

*Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il
vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Alessandra LOCATELLI ha la parola per replicare agli interventi svolti nella seduta precedente.

Il presidente ZAFFINI interviene brevemente per porre un quesito, al quale risponde il ministro LOCATELLI.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che entro il termine di scadenza sono stati presentati 331 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Intervenendo in replica, il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI ribadisce il carattere prioritario e l'importanza del disegno di legge in esame, che, ricorda, è in gran parte il risultato del lavoro compiuto dal Governo precedente nella scorsa legislatura. I temi oggetto del provvedimento sono molteplici, e di rilevanza notevole, quali le politiche sociali per la popolazione anziana, la prevenzione, la qualità della vita, i rapporti intergenerazionali, le attività turistiche, nonché la figura del *caregiver*. Quest'ultimo tema merita approfondimenti specifici, tenendo conto dell'opportunità di non limitarne la disciplina all'ambito dell'assistenza alla popolazione anziana. La materia potrà essere pertanto oggetto di diversi decreti legislativi, volti ad affrontare i vari aspetti della non autosufficienza.

Particolarmente utili e significative sono risultate le audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di porre la dovuta attenzione su temi specifici, quale il rapporto tra il CIPA – espressione della necessità di disporre di un efficace coordinamento tra ministeri – e lo SNAA. Fondamentale è inoltre che l'esame parlamentare del provvedimento tenga conto dei tempi a disposizione, dettati dalle scadenze del PNRR, a loro volta determinanti per la disponibilità di risorse.

Il Governo è peraltro aperto alla possibilità di miglioramenti del testo, nell'auspicio che si registri la massima condivisione tra le forze politiche, coerentemente con la natura delle questioni oggetto del disegno di legge.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) auspica a sua volta l'individuazione di soluzioni ampiamente condivise, al fine di colmare un ritardo

nella legislazione ormai eccessivo, in contraddizione con la stessa struttura demografica dell'Italia e con la tendenza all'allungamento della vita media.

Dopo aver ricordato che nella sostanza il disegno di legge in esame è dovuto in larga misura all'attività del Governo precedente, ricorda i tempi a disposizione della Commissione, particolarmente limitati, per cui occorre individuare temi prioritari al fine di una trattazione spedita a fronte della presentazione di un numero notevole di emendamenti.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore ZULLO (*FdI*) auspica la possibilità di una convergenza costruttiva sui temi maggiormente caratterizzanti, in coerenza con quanto rilevato dal Governo e dal Presidente. In questo senso è fondamentale l'approccio dei Gruppi, a partire da quelli di maggioranza, così da permettere alla Commissione di dedicare un adeguato approfondimento alle materie più rilevanti, oggetto delle disposizioni successive all'articolo 1.

Dopo aver ricordato che il suo Gruppo ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) si esprime a favore di una convergenza finalizzata a consentire lo svolgimento dell'esame nei tempi a disposizione della Commissione.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) condivide lo spirito degli interventi precedenti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) riconosce il legame stretto tra il testo in esame e gli esiti dei lavori promossi dal precedente Governo, rispondenti alla rilevanza della materia e alle aspettative della società civile. Fa presente quindi che il suo Gruppo ha inteso presentare un numero contenuto di proposte emendative, ponendo particolare attenzione alla coerenza tra gli obiettivi sostanziali e la dotazione finanziaria.

Risulta inoltre necessario definire con chiarezza la natura dello SNAA, che, anziché una struttura assimilabile a un'agenzia, dovrebbe essere configurato come uno strumento utile alla maggiore razionalizzazione degli interventi a favore della popolazione anziana, la quale non dovrebbe costituire l'oggetto degli interventi di una struttura dedicata dell'amministrazione centrale. Menziona quindi l'emendamento 1.1, volto a tutelare l'omogeneità dei livelli delle prestazioni.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) riconosce l'importanza delle motivazioni espresse in relazione al contenimento dei tempi d'esame, pur essendo imprescindibile procedere a una trattazione adeguatamente ponderata. In particolare, è a suo giudizio necessario rendere maggiormente incisiva, in più punti, la formulazione del testo, in vista della successiva predisposizione di strumenti normativi efficaci. Particolarmente rilevante è poi la questione della disciplina dell'attività e della figura del *caregiver*,

rispetto alla quale si pone l'esigenza di un'attenta riflessione e della massima condivisione.

Il presidente relatore ZAFFINI (*Fdl*), dichiarata conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, esprime apprezzamento riguardo lo spirito manifestato dai rappresentanti dei diversi Gruppi, che può costituire la base per la massima efficienza del lavoro della Commissione. Caldeggia infine una riflessione circa l'opportunità di procedere al ritiro di parte degli emendamenti, in modo da favorire la speditezza dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 506

G/506/1/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Il Senato,

in sede di approvazione dell'atto Senato n. 506 intitolato «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane»,

premesso che:

l'adozione di una legge quadro volta strutturare un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti rappresenta un'opportunità storica per il Paese, il provvedimento legislativo in esame offre l'occasione di varare un nuovo modello di *welfare* in grado di promuovere l'invecchiamento in buona salute delle fasce anziane della popolazione (circa 14 milioni di *over 65*) e, soprattutto, di fornire risposte integrate sul piano sociale, sanitario e sociosanitario a quella ampia platea di anziani contraddistinti da elevata fragilità sociosanitaria (circa 4 milioni di anziani);

relativamente a questo secondo aspetto la riforma, per avere successo, dovrà realizzare un modello fondato sul paradigma dell'Assistenza Primaria, superando una volta per tutte l'erogazione di prestazioni secondo un approccio per «silos assistenziali», a favore di un'azione di presa in carico in cui l'anziano può usufruire di un complesso coordinato ed integrato di servizi ed interventi sanitari, sociosanitari e sociali, erogati in contesti il più possibile prossimi ai luoghi in cui il paziente e la sua famiglia vivono;

a tal fine è importante evidenziare come lo sviluppo dell'assistenza primaria giochi una funzione essenziale anche per permettere il decongestionamento degli ospedali, sia rispetto ai flussi in entrata, accessi evitabili al Pronto Soccorso, ospedalizzazioni improprie, ri-ospedalizzazioni, che a quelli in uscita, consentendo di gestire sul territorio le dimissioni dalle strutture ospedaliere;

per tali ragioni, la delega dovrebbe offrire il quadro normativo per assicurare la coniugazione organica degli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2 con quelli finanziati Missione 6 Componente 1 come esplicitamente previsto nel PNRR stesso laddove, si dice che la riforma "viene anticipata da interventi specifici [...] inseriti sia nella Missione sanitaria, con riferimento alle progettualità che rafforzano i servizi sanitari

di prossimità e l'assistenza domiciliare, che nella missione sociale, con specifico riferimento al progetto di investimento 1.1.;

considerato inoltre che, nel testo in esame i richiami alla Missione 6 risultano poco organici (es. è assente qualsiasi riferimento nel titolo) mentre è essenziale che la legge proponga una disciplina cogente (da dettagliersi successivamente nei decreti delegati) circa le modalità di integrazione tra l'offerta di servizi sociali e gli interventi di profilo sanitario e sociosanitario;

per adempiere alla necessità di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti, appare essenziale inoltre avere riguardo a che si opti a favore di un modello basato prevalentemente sull'erogazione di servizi alla persona piuttosto che sui trasferimenti monetari, anche immaginando il coinvolgimento e la valorizzazione delle forme di mutualità integrativa e sussidiaria (fondi sanitari, società di mutuo soccorso) per il co-finanziamento delle LTC;

è fondamentale dare compiuta attuazione all'individuazione di percorsi formativi idonei allo svolgimento di attività professionali nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti nei diversi *setting* (domiciliare, residenziale e semiresidenziale) e quindi alla necessità di riconoscere ed implementare, a livello nazionale, la figura dell'Operatore Sociosanitario Specializzato e parallelamente la possibilità di rendere esigibile ed effettivo il principio contenuto nella delega (articolo 2, comma 2, lettera «d») teso a garantire all'anziano non autosufficiente la possibilità di continuare a vivere e ricevere le cure presso il proprio domicilio;

risulta pertanto cruciale da una parte procedere, alla definizione di una figura professionale che possa essere impiegata nei diversi *setting* assistenziali propri dell'assistenza primaria, dall'altro supportare un intervento nazionale per la formazione degli operatori da impiegare nell'assistenza primaria, quali obiettivi posti dal PNRR sul fronte delle cure domiciliari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai principi espressi in premessa attraverso la compiuta esplicazione dei seguenti punti, in sede di decreto legislativo di attuazione della presente delega:

– inserire il fondamentale richiamo alla libertà di scelta della persona, sia rispetto al luogo privilegiato nonché del soggetto erogatore del servizio in coerenza con quanto previsto nella legge n. 833 del 1978 per il SSN;

– assegnare l'opportuna rilevanza al ruolo delle reti assistenziali sociosanitarie integrate tra professionisti, strutturate anche in forma societaria preferibilmente *no profit* ed accreditate con il sistema pubblico, quali snodi di promozione, tutela e presa in carico della popolazione anziana fragile;

– esplicitare l’assunzione di rigorose metodologie di valutazione dei risultati degli erogatori, non tanto nel senso della quantità di prestazioni prodotte, quanto piuttosto nella logica di una valutazione degli esiti dei trattamenti forniti all’utente in termini di esiti di salute;

– prevedere la possibilità di far partecipare alle sedute del CIPA rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni di rappresentanza del Terzo Settore sociosanitario laddove aventi rappresentatività e competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno;

– prevedere una disciplina cogente dell’integrazione operativa tra enti del SSN e sistema delle ATS nella logica della presa in carico globale della persona anziana nel quadro di un *continuum* assistenziale di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrati;

– valorizzare forme di mutualità integrativa e sussidiaria per il finanziamento delle LTC per gli anziani non autosufficienti, corresponsabilizzando per i risultati anche la sanità integrativa.

Art. 1.

1.1

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall’articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fatto salvo» fino a: «legge 22 dicembre 2022, n. 197».

1.3

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle RSA,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.4

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi sociali» inserire le seguenti: «comprensivi di quelli erogati dalle RSA».

1.5

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA),».

1.6

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) "progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)": i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'équipe multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione

giuridica, fermo restante quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis) "progetto di vita individuale per le persone con disabilità": il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) "*budget* di cura e assistenza": strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater) "*budget* del Progetto individuale di vita": insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227, e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;».

1.7

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«*d*) "progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)": i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'*équipe* multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restante quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis) "progetto di vita individuale per le persone con disabilità": il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, etc. secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) "budget di cura e assistenza": strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater) "budget del Progetto individuale di vita": insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227 e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;».

1.8

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale».

1.9

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* "caregiver familiare": la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;»;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non autosufficienti e di valutazione», con le seguenti: «non autosufficienti e per i *caregivers*, nonché di valutazione»;

c) all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b-bis), della presente legge, prevedere:

1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

6) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.»;

d) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare)

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione

tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera *b)*, ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera *b)*;

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di

cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il sup-

porto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 – (*Cessione dei riposi e delle ferie*) – 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

e) all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.10

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «, semiresidenziale e residenziale, incluse le RSA,»*

b) *alla lettera n):*

1) *dopo le parole: «servizi residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,»;*

2) *dopo le parole: «anche attraverso» inserire le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano»*

c) *alla lettera o), dopo le parole: «residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,».*

1.11

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, alla lettera f), dopo le parole «presso hospice» aggiungere le seguenti: «ed RSA».

1.12

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere so-

cio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

1.13

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

- 1) la vetustà;
 - 2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
 - 3) la natura e tipologia delle attività svolte;».
-

1.14

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere in fine la seguente:

«*f-bis*) "età di passaggio alla condizione di anziano": età definita al compimento del sessantacinquesimo anno di vita».

1.15

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) "residenze sanitarie assistenziali (RSA)": strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) prestazioni residenziali a carattere socio-sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio».

1.16

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTÀ

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) "RSA": strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.».

1.17

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.18

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) *budget* di cura e assistenza: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.».

Art. 2.**2.1**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: «la promozione» con le seguenti: «e il miglioramento».

2.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «la promozione» inserire le seguenti: «e il miglioramento».

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «popolazione anziana» aggiungere le seguenti: «e non autosufficiente»;*

c) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».*

2.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, nonché».

2.5

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: «la semplificazione» inserire le seguenti: «, l'integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

2.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «la semplificazione», aggiungere le seguenti: «, l'integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, infine, dopo le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo»;

b) al comma 2, lettera e), al termine del periodo, sostituire le parole da «nell'ambito» a «degli enti», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.».

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo.».

2.9

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel quadro dei principi sanciti nella "Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.».

2.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «promozione del valore umano,» inserire la seguente: «psicologico,».

2.11

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e della loro libertà».

2.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, Regioni e Comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordi-

namento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali;

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;
- 3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale inte-

grato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

2.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie» *con le seguenti:* «nelle attività culturali e nell'associazionismo»;

b) *sopprimere le parole da* «e per il miglioramento» *a* «servizi pubblici»;

c) *sopprimere le parole da* «anche nell'ottica» *fino al termine del periodo.*

2.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nell'associazionismo» *inserire le seguenti:* «, nel volontariato».

2.15

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* «della coesione tra le generazioni» *inserire le seguenti:* «, anche con il supporto del servizio civile universale,»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «del volontariato» *inserire le seguenti:* «, del servizio civile universale,»;

c) *alla lettera d), dopo le parole:* «dalla programmazione integrata socioassistenziale» *inserire le seguenti:* «, anche con il contributo del servizio civile universale,»;

d) *alla lettera h), dopo le parole: «e la partecipazione attiva alla comunità,» inserire le seguenti: «anche con l'ausilio del servizio civile universale,».*

2.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «della gestione» inserire le seguenti: «a titolo non oneroso».

2.17

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione».

2.18

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto» inserire le seguenti: «psicologico e».

2.19

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di supporto alla socializzazione» inserire le seguenti: «anche con il coinvolgimento attivo e la co-programmazione e coprogettazione rispetto alle».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and

Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

2.20

SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di supporto alla socializzazione» inserire le seguenti: «anche con il coinvolgimento attivo e la coprogrammazione e coprogettazione rispetto alle».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e

diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge n.18 del 2009;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento prioritario del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;».

2.22

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;».

2.23

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «riconoscimento» inserire le seguenti: «e prioritariamente».

2.24

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «riconoscimento del diritto delle persone anziane» aggiungere le seguenti: «a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonchè».

2.25

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «proprio domicilio» inserire le seguenti: «nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona».

2.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e socio-sanitaria statale e regionale;».

2.27

CANTÙ, MURELLI, MINASI, SILVESTRO

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari;».

2.28

ZAMPA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità».

2.30

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, la lettera e), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione».

2.31

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «promozione della valutazione multidimensionale» inserire la seguente: «biopsicosociale».

2.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare» inserire le seguenti: «, sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito».

2.33

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionale vigenti;».

2.34

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» inserire le seguenti: «nonché nel rispetto della libertà di scelta della persona».

2.35

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla fruizione di assistenza riabilitativa, ortesica e protesica e alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;».

2.36

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice* e dare piena attuazione alla legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di garantire il diritto alle persone anziane, comprese quelle affette da patologie croniche invalidanti, demenza o malattia di Alzheimer, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative in ogni luogo di cura: ospedale, strutture Rsa, ogni altra struttura residenziale e al domicilio.».

2.37

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «e residenze sanitarie assistenziali (RSA)».

2.38

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed RSA».

2.39

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «promozione dell'attività fisica» inserire la seguente: «e».

2.40

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «con il loro progetto individuale di vita e».

2.41

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;».

2.42

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «promozione del» con le seguenti: «azioni finalizzate al».***2.43**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «vigente» inserire le seguenti: «mirate al loro supporto».***2.44**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 2, lettera i), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari».***2.45**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo, con provvedimenti successivi l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.».

2.46

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) valorizzazione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

2.47

POTENTI, MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) promozione, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera c), del mantenimento dei rapporti con gli animali da affezione.».

2.48

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2 lettera l), dopo la parola: «informatiche» inserire le seguenti: «anche valorizzando dati ed evidenze generate dagli stessi cittadini, dati risultanti da indagini, studi, ricerche condotte da enti del Terzo settore».

2.49

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.».

2.50

LEONARDI

Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere le seguenti:

«*l-bis*) riconoscimento del ruolo delle reti assistenziali sociosanitarie integrate tra professionisti, strutturate anche in forma societaria ed accreditata con il sistema pubblico, quali snodi di promozione, tutela e presa in carico della popolazione anziana fragile;

l-ter) riconoscimento delle forme di coprogettazione, co programmazione e co sperimentazione come snodi fondamentali di dialogo e collaborazione fra istituzioni ed enti del Terzo settore. Rigorose metodologie di valutazione dei risultati ottenuti sia come valutazione degli esiti dei trattamenti forniti all'utente che come profili costi benefici sono condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti.».

2.51

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento sono definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali O.O.S.S.e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR), opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.».

2.52

IL RELATORE

All'articolo, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) rafforzamento dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e dei servizi di vita comunitaria e di *co-housing*».

2.53

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promozione, tutela e presa in carico delle persone anziane mediante un modello organizzativo di assistenza basato sul collegamento in rete dei professionisti accreditati con il Servizio sanitario nazionale.».

2.54

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

2.55

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo le parole: «il compito di promuovere» inserire le seguenti: «con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni».

2.56

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 3, dopo le parole: «il CIPA» inserire le seguenti: «, in quanto organo nazionale di governo del Sistema nazionale assistenza anziani non autosufficienti (SNA), cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale assistenza anziani non autosufficienti (SNA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, Regioni e Comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno.

b-bis) Lo SNA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti. La Rete regionale elabora il "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

2.57

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «associazioni di settore» inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità».

2.58

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza», e in fine aggiungere le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza.»*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza» e dopo le parole: «nella popolazione anziana» inserire le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indica-

zione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.60

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 3, la lettera a), sostituire le parole: «il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» con le seguenti: «il Piano nazionale per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e l'invecchiamento attivo».

2.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 3, lettera a), al termine del primo periodo sopprimere le parole: «e il 'Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana».

2.62

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e vigila».

2.63

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: «promuove» con la seguente: «realizza»;

b) sostituire la parola: «l'adozione» con le seguenti: «provvede all'adozione».

2.64

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «delle prestazioni resi» con le seguenti: «delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

2.65

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 4-bis ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.».

2.66

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

2) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«*4-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma *4-bis* ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.».

2.67

ZULLO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera *a*) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.68

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera *a*) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.69

ZULLO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2.70

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) monitora l'attuazione dei Piani di cui alla lettera *a*) del presente comma e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.71

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dispone, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il censimento di tutte le residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate operanti in ambito nazionale, accertandone:

- 1) la vetustà;
 - 2) la capacità ricettiva e tipologia dell’offerta;
 - 3) la natura e tipologia delle attività svolte.».
-

2.72

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dispone avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

- a) la vetustà;
 - b) la capacità ricettiva e tipologia dell’offerta;
 - c) la natura e tipologia delle attività svolte.».
-

2.73

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «del Comitato» inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.».

2.74

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, dopo le parole: «all’ordine del giorno del Comitato» inserire le seguenti: «Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone an-

ziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza».

2.75

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

2.76

LEONARDI, BERRINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.77

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.78

ZAMPA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.79

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità» *con le seguenti:* «a promuovere la dignità, l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità delle persone anziane».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «la dignità e l'autonomia,» *inserire le seguenti:* «l'inclusione sociale,».

3.3

SATTA, MANCINI

Al comma 1, dopo la parola «fragilità» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla condizione di disabilità».

3.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la parola «fragilità» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla condizione di disabilità».

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e tutela».

3.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022"».

3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziane» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento (giugno 2022):"».

3.8

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 1) con il seguente: «1) promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di vita e di lavoro;».

3.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 2), sostituire la parola: «promozione» con le seguenti: «incentivazione e finanziamento».

3.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), punto 2, sostituire la parola: «relazionale» con la seguente: «psicorelazionale».

3.11

SATTA, MANCINI

Al comma 2 lettera a), punto 2), dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.13

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 3), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «realizzazione».

3.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 3), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e realizzazione».

3.15

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari»;

2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera», inserire le seguenti: «delle farmacie».

3.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) promozione di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e del Terzo Settore e delle famiglie;».

3.17

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), numero 4, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo;*

2) *alla lettera a), numero 6, sopprimere le parole: «e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale)»;*

3) *sopprimere la lettera b).*

3.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), paragrafo 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine;*

b) *al comma 2, lettera a), paragrafo 6) le parole da: «e di coabitazione intergenerazionale» a «co-housing intergenerazionale» sono soppresse;*

c) *al comma 2, sopprimere la lettera b).*

3.19

LEONARDI

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo la parola «associazionismo» aggiungere le seguenti: «e più in generale del Terzo Settore».

3.20

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo la parola: «dell'associazionismo» inserire le seguenti: «e del Terzo Settore».

3.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «promozione di» con le seguenti: «promozione, incentivazione e finanziamento di strumenti volti ad agevolare».

3.22

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;».

3.23

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al comma 2, lettera a), punto 6);».

3.24

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 7), sostituire le parole: «promozione di» con le seguenti: «sostegno agli strumenti e alle».

3.25

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche».

3.26

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 9), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e incentivazione».

3.27

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), punto 9), dopo la parola: «infermità» inserire le seguenti: «nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.».

3.28

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età».

3.29

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa».

3.30

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2 lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento.».

3.31

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione.».

3.32

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) incentivazione di sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche.».

3.33

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di Tavoli permanenti sull'invecchiamento attivo e di promozione del partenariato a tutti i livelli istituzionali.».

3.34

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali».

3.35

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo.».

3.36

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo».

3.37

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento».

3.38

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani.».

3.39

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.».

3.40

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di misure rivolte alle persone anziane in situazioni di emergenza collettiva.».

3.41

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita.».

3.42

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1) inserire il seguente:

«1-bis) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e l'ausilio del servizio civile universale;».

3.43

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), numero 2), alinea, sopprimere la parola: «lontane.».

3.44

LEONARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere il punto 2.2-bis:

«2.2-bis programmi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e promozione culturale sui temi specifici, anche con accesso agli spazi informativi pubblici in materia di sostenibilità, impegno civico, responsabilità sociale;».

3.45

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera b), dopo il punto 2.2) inserire il seguente:

«2.2-bis) programmi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e promozione culturale sui temi specifici, anche con accesso agli spazi informativi pubblici in materia di sostenibilità, impegno civico, responsabilità sociale;».

3.46

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale incentrata su linee guida nazionali delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, dei comuni e degli ATS;».

3.47

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), punto 1), sostituire la parola «ottanta» con la seguente: «settantacinque».

3.48

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola «croniche» inserire le seguenti: «e rare».

3.49

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), punto 1) apportare le seguenti modifiche:

a) *;dopo le parole: «dell'autonomia» inserire le seguenti: «, nonché più in generale alle persone con disabilità»*

b) *;dopo la parola: «ATS» inserire le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità».*

3.50

ZAMPA

Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera» aggiungere le seguenti: «delle farmacie», e alla lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

3.51

ZULLO

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera», aggiungere le seguenti: «delle farmacie».

3.52

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «affetta da patologie» con le seguenti: «affetta da una o più patologie».

3.53

SATTA, MANCINI

Al comma 2, lettera c), punto 1, dopo la parola: «autonomia» aggiungere le seguenti: «nonché più in generale alle persone con disabilità» e dopo la parola: «ATS» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge n. 227 del 2021 con riferimento a persone con disabilità».

3.54

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo le parole: «dei suoi bisogni di natura sociale,» inserire la seguente: «psicologica,».

Art. 4.**4.1**

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,» inserire le seguenti: «per lo sport e i giovani,»;*

b) *al comma 2, lettera m), dopo le parole: «e di arricchimento della vita,» inserire le seguenti: «anche con il sostegno del servizio civile universale»;*

c) *al comma 2, lettera o), dopo le parole: «anche del Terzo settore» inserire le seguenti: «e del servizio civile universale».*

4.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e il riordino».

4.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS».

4.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «risorse disponibili» inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR» con le seguenti: «in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 1.2, e 6, componente 1, riforma 1, del PNRR».

4.7

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: «missione 5, componente 2, riforma 2» aggiungere le seguenti: «e Missione 6, componente 1».

4.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.10

CAMUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nella rubrica dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- b) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;*
- c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «popolazione anziana» inserire la seguente: «e» e dopo le parole: «persone anziane» inserire la seguente: «e»*
- d) *al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- e) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*
- f) *al comma 2, lettera e), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- g) *al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
- h) *al comma 2, lettera i), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*

i) *al comma 2, lettera 1), numero 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente».*

4.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica dopo la parole: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
 - b) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»*
 - c) *al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anziane» inserire: «e»*
 - d) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*
 - e) *al comma 2, lettera e), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
 - f) *al comma 2, lettera h), paragrafo 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
 - g) *al comma 2, lettera i), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
 - h) *al comma 2, lettera l), paragrafo 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente».*
-

4.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «disabilità pregressa», inserire le seguenti: «ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano»;*
 - b) *dopo le parole: «unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.».*
-

4.13

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, Regioni e Comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali;

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedi-

cate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

4.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, Regioni e Comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

4.15

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» *con le seguenti:* «come strumento di

coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»;

b) *alla lettera g), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio socio-assistenziale degli ATS».*

4.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere».

4.17

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «alla valutazione e al monitoraggio» e la parola: «statali».

4.18

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «monitoraggio degli interventi» inserire le seguenti: «nonché degli esiti di salute».

4.19

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, i comuni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «a livello locale,», inserire le seguenti: «i comuni,».

4.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «, distretti sanitari».

4.21

ZULLO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) individuazione dei LEPS in un’ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera *h*), n. 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall’articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;».

4.22

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) individuazione dei LEPS in un’ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera *h*), n. 2 della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall’articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

4.23

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«*c*) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall’integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell’ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.24

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.25

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi *target* di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;».

4.27

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essen-

ziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale;».

4.28

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale.».

4.29

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di

assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) Per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale.».

4.30

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.31

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo e promuovendo il ruolo di enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete».

4.32

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «realizzazione»;*
 - 2) *dopo le parole: «sul territorio» inserire le seguenti: «nazionale»;*
 - 3) *sostituire le parole: «e dimoranti» con le seguenti: «, dimoranti e senza fissa dimora».*
-

4.33

CAMUSSO

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.34

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.35

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, TREVISI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;».

4.36

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione» con la seguente: «realizzazione».

4.37

LEONARDI, BERRINO

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, collocati presso le Case della comunità,».

4.38

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere le parole «, collocati presso le Case della comunità,».

4.39

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole «, collocati presso le Case della comunità,».

4.40

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera g), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse»;*

b) *alla lettera h), numero 1), dopo la parola: «statale» inserire le seguenti: «in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai Decreti della legge delega per la disabilità,»;*

c) *alla lettera p), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,».*

4.41

ZULLO

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse».

4.42

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.43

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari.».

4.44

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «persone anziane non autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse».

4.45

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera h), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'ac-

cesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;».

4.46

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera h), numero 1), sostituire la parola: «previsione» con la seguente: «realizzazione».

4.47

IL RELATORE

Al comma 2 lettera h), punto 1), dopo le parole: «identificazione dei fabbisogni di natura» sostituire la parola: «sociale» con la seguente: «psicosociale».

4.48

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera h), capoverso 1), dopo le parole: «competenza statale,» inserire le seguenti: «attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore erogatori dei servizi».

4.49

ZULLO

Al comma 2, lettera h), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale basata su linee guida nazionali viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2)».

4.50

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per le finalità di cui al numero 2)».

4.51

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera h), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2;».

4.52

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2);».

4.53

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2.».

4.54

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo la parola: «partecipazione» inserire la seguente: «obbligatoria».

4.55

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e»;*

b) *alla lettera l), sopprimere le parole da: «nei limiti della capienza» a: «legislazione vigente» e sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» con le seguenti: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,».*

4.56

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e».

4.57

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «dei familiari» inserire le seguenti: «caregiver».

4.58

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali;».

4.59

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali.».

4.60

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera h), capoverso 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».

4.61

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera h), numero 3), sostituire le parole: «cura e assistenza» con la seguente: «salute.».

4.62

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera h), numero 3), inserire in fine le seguenti parole: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.».

4.63

SBROLLINI

Al comma 2, lettera h), numero 3, dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto», inserire le seguenti: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale

di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.».

4.64

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 1), alinea, con il seguente:

«1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:».

4.65

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo;».

4.66

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera 1), dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «semiresidenziale e residenziale (RSA)»;

2) alla lettera n), dopo le parole: «servizi residenziali» inserire la seguente: «RSA» e sostituire le parole: «la rimodulazione della dotazione di

personale» con le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscono la dotazione di personale»;

3) alla lettera o), sostituire la parola: «residenziali» con le seguenti: «residenziali (RSA)».

4.67

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «e del servizio di assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «semiresidenziale e residenziale (RSA)».

4.68

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera 1), alinea, sostituire le parole: «assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata», con le seguenti: «, ai fini dell'istituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria, Sanitaria e Sociale (ADISSS), finalizzato».

4.69

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da «nei limiti della capienza» a «legislazione vigente»;

b) al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» con le seguenti: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,».

4.70

IL RELATORE

Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria», sostituire la parola: «sociale» con la seguente: «psicosociale».

4.71

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera 1), capoverso 1), sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli ATS».

4.72

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera 1), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *caregiver* familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;».

4.73

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2 lettera 1), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *caregiver* familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari».

4.74

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera 1):*

1) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la razionalizzazione dell’offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell’anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;»;

2) *dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) l’integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto anche del Terzo Settore che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale;»;

b) *alla lettera o), sostituire le parole:* «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari», *con le seguenti:* «aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari e per l’erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza».

4.75

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la razionalizzazione dell’offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell’anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;»;

2) alla lettera 1), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale»;»;

3) alla lettera o), sostituire le parole: «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari,» con le seguenti: «revisione e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare».

4.76

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi»;»;

b) alla lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale»;»;

c) alla lettera o), sostituire le parole: «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari,» con le seguenti: «revisione e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e cen-

tri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare».

4.77

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera 1), al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;».

4.78

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera 1), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale».

4.79

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale.».

4.80

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurofa FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell'offerta di servizi.».

4.81

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell’offerta di servizi.».

4.82

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera 1) aggiungere la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell’erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l’ospedale, l’ambulatorio, l’hospice e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all’articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l’équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.83

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera 1) aggiungere la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono,

sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.84

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, dopo la lettera 1) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.85

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.86

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«*m*) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli standard di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;

2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;

3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.».

4.87

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti: 1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli *standard* di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali; 2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio; 3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77.».

4.88

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli *standard* di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;

b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.».

4.89

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera n);*

b) *sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e

privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.90

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera n);*
- b) *sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sotto-

scritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.91

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;».

4.92

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «anche attraverso la modulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.».

4.93

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso» *inserire le seguenti:* «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano la».

4.94

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, alla lettera n), sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.».

4.95

IL RELATORE

Al termine del comma 2, lettera n), aggiungere:

«A tal fine sono definiti:

- a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;*
 - b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;*
 - c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77».*
-

4.96

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tal fine sono definiti: 1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali; 2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio; 3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77;».

4.97

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine sono definiti:

- a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;*
- b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;*

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.».

4.98

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali, al fine di ivi garantire la sicurezza degli utenti, previsione dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, tenendo conto dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. L'adozione dei decreti di cui al comma 1 relativi ai criteri direttivi di cui alla presente lettera sono subordinati al provvedimento di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;».

4.99

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato. 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga

conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.100

LEONARDI

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola «revisione» con la seguente: «riordino».

4.101

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «revisione» con la seguente «aggiornamento».

4.102

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera o), apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «, controllo e monitoraggio»;*

2) *dopo la parola: «accreditamento» inserire le seguenti: «tenendo conto dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni,»;*

3) *dopo le parole: «centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari», inserire le seguenti: «, prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,».*

4.103

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «revisione» inserire le seguenti: «e semplificazione» e dopo le parole: «sociosanitari e sanitari» inserire le seguenti: «e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare.».

4.104

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «accreditamento» inserire le seguenti: «strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

4.105

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «residenziali» inserire le seguenti: «RSA».

4.106

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, lettera o), inserire, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.».

4.107

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere volte sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione.».

4.108

SBROLLINI

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «di cui all'articolo 118 della Costituzione» aggiungere le seguenti parole: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere volte sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione».

4.109

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

*«o-bis) previsione, nell'ambito del riordino di criteri di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o), che sia contemplata la possibilità per le RSA di assumere funzione di ospedali di comunità e comunque di venire utilizzate nell'ambito delle cure di transizione ospedale - RSA -abitazione, incentivando altresì i diversi operatori nel campo dei distinti segmenti del continuum assistenziale a consorzarsi tramite accordi di rete che permettano di erogare l'intera gamma di servizi svolgendo attività di prevenzione, cure palliative in *hospice* o in domiciliare, assistenza domiciliare integrata sociale e sanitaria. A tal fine si incentivano le RSA che nelle aree interne e nei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti assumono la forma di centri multiservizi, garantendo assistenza agli anziani nei diversi *setting*;».*

4.110

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) individuazione, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni;».

4.111

SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) individuazione, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni».

4.112

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute».

4.113

ZULLO

Al comma 2 lettera p) dopo la parola: «anziana» aggiungere le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizioni di disabilità subentri successivamente,».

4.114

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) i decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le previsioni con quelle previste dai decreti legislativi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"».

4.115

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*p-bis*) i decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando la previsione con quelle previste dai decreti legislativi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"».

4.116

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis*. I decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le norme con quanto previsto dai decreti legislativi connessi alla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"».

Art. 5.**5.1**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'ASL;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattr'ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'ASL. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso.

4) verifica periodica da parte dell'ASL del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera h), numero 1), della presente legge.».

5.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;».

5.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «realizzare».

5.4

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

5.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera a), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

5.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe

le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

5.7

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;».

5.8

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Governo provvede a disciplinare la reversibilità della scelta di cui al periodo precedente.».

5.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «sperimentale e».

5.10

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera a), numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «sperimentale e».

5.11

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1, primo periodo, dopo le parole: «prestazione universale graduata» inserire le seguenti: «, da sottoporre a verifica e valutazione annuale.».

5.12

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «e di servizi alla persona» con le seguenti: «o, con un riconoscimento di una maggiorazione dell'importo, di servizi alla persona svolti sia in forma organizzata da prestatori di servizi di cura sia da assistenti familiari regolarmente assunti».

5.13

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTÀ

Al comma 2, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole da: «alla persona» fino alla fine del periodo.

5.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».*

5.15

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.».

5.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.».

5.17

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

5.18

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «al fine di promuovere» con le seguenti: «al fine di conseguire»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «e il riordino»;*

c) *sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;*

d) *sostituire le parole: «per sostenere e promuovere» con le seguenti: «per sostenere, promuovere e assicurare.».*

5.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nella rubrica sopprimere la parola: «anziane»;*
 - b) *al comma 2, lettera a), paragrafo 2) dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone».*
-

5.20

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*
- b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

5.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera a), paragrafo 2) dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

5.22

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera a), al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo».

5.23

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo la possibilità per gli enti del terzo settore, per le cooperative sociali e per le imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse;».

5.24

CANTÙ, MURELLI, MINASI, ZULLO, SILVESTRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al fine di ridurre la pressione fiscale gravante sulle fasce socialmente ed economicamente più deboli, garantendo un miglior livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, assicurandone la sostenibilità economica, la riduzione dell'aliquota al 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi necessari all'assistenza e la cura della persona anziana, sia presso il domicilio che in struttura socioassistenziale, sanitaria e socio-sanitaria accreditata, in condizioni di non autosufficienza, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. I beni e servizi di cui al periodo precedente sono individuati con i decreti di cui al comma 1;».

5.25

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aggiornare e definire il percorso formativo ed il fabbisogno del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione

e specializzazione degli operatori sociosanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori socio-sanitari;».

5.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il paragrafo 1) con il seguente:*

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»;

b) *sostituire il paragrafo 2) con il seguente:*

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.».

5.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio sanitarie e sociali.».

5.28

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione

del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;».

5.29

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione di percorsi formativi e di aggiornamento continuo e permanente idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;».

5.30

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole:* «definizione di percorsi formativi» *con le seguenti:* «definizione e riconoscimento di percorsi formativi e di istruzione»;

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) identificazione dei fabbisogni regionali di tutte le figure professionali che concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa della persona anziane non autosufficienti;».

5.31

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» *inserire le seguenti:* «e riconoscimento di percorsi formativi e di istruzione».

5.32

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «e riconoscimento» e dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «e di istruzione».

5.33

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;».

5.34

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo iter formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;».

5.35

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) identificazione dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale;».

5.36

DE CARLO, ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «di tutte le figure professionali che concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa delle persone anziane non autosufficienti».

5.37

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».

5.38

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».

5.39

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali che

concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa delle persone anziane non autosufficienti».

5.40

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, operatori socio-sanitari e per tutti gli ulteriori professionisti coinvolti;».

5.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

5.42

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera b).

5.43

SBROLLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, eliminare la lettera b).

5.44

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) introduzione di specifiche tutele nell’ambito previdenziale e assicurativo e per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell’esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell’ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.».

5.45

SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) progressiva promozione, nell’ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al *caregiver* familiare, al fine di evitare che dall’impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all’esercizio delle responsabilità genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età»;

b) *al numero 3), alle parole «forme di partecipazione» premettere le seguenti: «l’audizione e».*

5.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei *caregiver* familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

5.47

CAMUSSO

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei caregiver familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.48

LEONARDI

Al comma 2, lettera c,) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell’offerta di servizi.».

5.49

ZULLO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definizione di prestazioni complementari rispetto alla normativa vigente in materia di assistenza agli anziani, in una prospettiva integrata, di utilizzo di risorse pubbliche e private che garantiscano equità e solidarietà nell’accesso alle cure. Tali prestazioni integrative sono adottate secondo principi mutualistici e solidaristici basati su criteri di non selezione dei rischi sanitari e di non discriminazione nei confronti di particolari gruppi o soggetti e si attengono ai seguenti principi:

1) individuazione dei profili di non autosufficienza di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della presente legge;

2) definizione delle prestazioni da erogarsi sotto forma di servizi e/o rendite, secondo la valutazione multidimensionale integrata e il progetto assistenziale individualizzato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera l, numero 2 della presente legge;

3) copertura, anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali, del rischio di non autosufficienza e dei relativi costi in età attiva, senza soluzione di continuità sino alla cessazione dell’attività lavorativa, su base collettiva (sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi e per altre forme di lavoro non ricomprese nei CCNL) e/o individuale;

4) previsione di modalità specifiche per adesioni di carattere individuale e volontario anche da parte di soggetti in quiescenza e per realizzare la continuità della copertura anche in caso di modifica contrattuale;

5) organizzazione del finanziamento delle prestazioni integrative di non autosufficienza secondo il criterio della capitalizzazione collettiva con accantonamento di capitali.».

5.50

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.».

5.51

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Al Capo II, nel titolo, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «e delle persone».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8».

Art. 8.**8.1**

CAMUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» inserire le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» inserire le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» aggiungere le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, sarà avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo

pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, alla fine del primo capoverso inserire le parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «derivanti dal riordino e dalla modificazione».

8.4

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei Livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Lea);»;

2) *sopprimere il comma 3.*

8.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

8.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti».*

8.7

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente:

«c-bis) del fondo di cui all'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.».

8.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) delle risorse necessarie a rendere esigibili i LEP individuati ai sensi della normativa vigente.».

8.9

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei Leps attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.».

8.10

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Tit.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti.».

Tit.2

CAMUSSO

Dopo la parola: «anziane» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle persone non autosufficienti.».

Plenaria**36^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***ZAFFINI**

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente ZAFFINI ribadisce l'invito al ritiro di parte degli emendamenti, finalizzato a focalizzare la trattazione sulle proposte di maggiore rilevanza e a velocizzare il prosieguo dell'esame. Avverte poi che, in conseguenza della presenza di refusi nelle formulazioni originarie, sono stati presentati i testi corretti degli emendamenti 1.1 e 3.50, pubblicati in allegato.

Il senatore ZULLO (*FdI*) esprime l'impegno del proprio Gruppo nei confronti della proposta del Presidente.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) rileva la convergenza dei Gruppi di maggioranza su questioni di carattere prioritario, oggetto di specifici emendamenti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) annuncia che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni sono sottoscritti dai componenti del proprio Gruppo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) interviene sugli emendamenti 2.8 e 2.33, recanti previsioni relative allo stanziamento con apposito provvedimento di risorse aggiuntive. Prosegue richiamando l'attenzione sull'e-

mendamento 2.45, relativo all'aggiornamento biennale delle prestazioni nell'ambito dei LEPS, nonché sull'emendamento 2.51, mirato all'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Richiama infine gli emendamenti 2.55, 2.68 e 2.75.

La senatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.62, teso a un rafforzamento dei principi di cui al comma 3, lettera *b*), e 2.63, con il quale si intende promuovere le cure domiciliari per i casi di non autosufficienza.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 2.6, che prevede il criterio dell'individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA. Segnala inoltre la rilevanza dell'emendamento 2.20.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Sull'emendamento 3.25 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale pone in evidenza l'importanza da accordare alle terapie non farmacologiche destinate agli anziani. Gli emendamenti 3.35 e 3.36 sono invece particolarmente mirati alla promozione dell'invecchiamento attivo, anche per mezzo di un apposito Osservatorio nazionale.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) fa presente che il proprio Gruppo ha inteso presentare emendamenti di carattere integrativo all'articolo 3, già complessivamente apprezzabile. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.50, relativo all'integrazione della rete delle farmacie territoriali nell'ambito dei servizi socio-sanitari.

Il senatore ZULLO (*FdI*) specifica che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono particolarmente mirati agli interventi di prevenzione della non autosufficienza e all'integrazione della rete delle farmacie territoriali nei servizi socio-sanitari.

I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra l'emendamento 4.35, riguardante il monitoraggio della garanzia della residenza fittizia agli ultrasessantacinquenni senza fissa dimora. Il successivo emendamento 4.54 ha la finalità di garantire la partecipazione dei familiari ai lavori delle unità di valutazione multidisciplinari, mentre la proposta 4.102 tiene conto dell'esigenza di approntare un quadro normativo meglio definito in materia di accreditamento delle RSA, che tenga conto dei diritti fondamentali degli assistiti e dei diritti dei lavoratori di tali strutture.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 4.75, mirato a permettere alle famiglie dei pazienti di avere un'interlocuzione

più semplice e diretta con le strutture di cura. Dà poi conto degli emendamenti 4.83, recante disposizioni riguardanti la promozione delle cure palliative, e 4.112, che prevede la promozione di programmi di valutazione dei trattamenti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) evidenzia il carattere fondamentale del complesso delle disposizioni recate dall'articolo 4. Segnala quindi in particolare l'emendamento 4.88, volto a garantire la massima qualificazione delle strutture di assistenza, anche riguardo agli aspetti di tutela dei lavoratori, nonché gli emendamenti 4.20, 4.33 – che sottoscrive –, 4.44, 4.50, 4.64, 4.90 – al quale aggiunge la firma –, 4.97 e 4.99.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sugli emendamenti 4.43, 4.74, 4.98 e 4.106, espressione della convergenza dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) illustra le proposte presentate dalla propria parte politica, facendo presente la necessità di disporre di linee guida nazionali in materia di unità di valutazione multidisciplinare. Richiama, inoltre, i temi della videosorveglianza nelle strutture residenziali e della telemedicina, oggetto di proposte specifiche.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 5.1 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*), che sottolinea l'opportunità del potenziamento delle cure domiciliari. Il potenziamento delle prestazioni assistenziali per le persone anziane non autosufficienti è oggetto dell'emendamento 5.2. Il successivo emendamento 5.40 reca un più ampio riferimento alle professionalità coinvolte nei servizi di assistenza, mentre l'emendamento 5.50 riguarda la revisione delle rette a carico degli anziani non autosufficienti, con finalità di equità nel rispetto del dettato costituzionale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 5.15, volto a garantire la possibilità di opzione, sempre reversibile, tra prestazione assistenziale e fruizione di assegno. Sulla medesima materia interviene l'emendamento 5.17, mentre l'emendamento 5.44 prevede misure di sostegno e tutela dei *caregiver*.

Intervenendo sull'emendamento 5.43, la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) richiama l'esigenza di disporre di una disciplina legislativa mirata alla tutela dei *caregiver*, oggetto altresì dell'intervento di cui alla proposta emendativa 5.45.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 5.25, recante disposizioni tese a garantire la formazione e l'aggior-

namento degli operatori socio-sanitari, nonché l'adeguamento del relativo inquadramento contrattuale.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*), relatore, giudica le previsioni contenute nell'emendamento eccessivamente dettagliate e pertanto non coerenti con la natura del disegno di legge delega in esame.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) segnala la valenza dell'emendamento 5.24.

Il senatore ZULLO (*FdI*) fa presente la rilevanza da accordare al carattere bio-psicosociale dell'assistenza e sostiene l'opportunità della reversibilità della scelta tra assegno e fruizione di servizi. Dopo aver segnalato l'opportunità di una riflessione circa il ruolo di forme di assistenza complementare, si esprime a favore della previsione di disposizioni in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari, anche al fine della tutela della dignità della persona.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 5 sono quindi date per illustrate.

L'emendamento 6.1 è dato per illustrato.

Sugli emendamenti all'articolo 8 presentati dal proprio Gruppo ha la parola la senatrice PIRRO (*M5S*), la quale pone in evidenza lo scopo di garantire la copertura finanziaria per l'effettiva attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Il senatore ZULLO (*FdI*) illustra l'emendamento 8.7, finalizzato alla copertura dell'integrazione delle farmacie territoriali nei servizi assistenziali.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 8.5, teso a evitare la sottrazione di risorse già previste per le politiche sociali. Aggiunge la propria firma all'emendamento 8.1, relativo al reperimento di risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la non autosufficienza e all'integrazione dei livelli di assistenza sanitaria, mentre l'emendamento 8.9 è finalizzato al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) osserva che il disegno di legge in esame prevede il riordino delle fonti di finanziamento e non certo la diminuzione delle risorse destinate alle politiche a favore della popolazione anziana, che potranno semmai essere integrate dalle risorse messe a disposizione nell'ambito del PNRR.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il senatore ZULLO (*Fdl*) ringrazia tutti i commissari per lo spirito costruttivo dimostrato e ribadisce l'impegno del suo Gruppo per la riduzione degli emendamenti in esame.

Il presidente ZAFFINI esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori. Esorta quindi i Gruppi a comunicare entro le ore 17,30 di oggi le rispettive determinazioni in ordine al ritiro degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Considerato l'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 22 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 506**Art. 1.****1.1 (Testo corretto)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI,
Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 3.**3.50 (Testo corretto)**

ZAMPA

Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera» aggiungere le seguenti: «delle farmacie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 21 febbraio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) ed Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Giovanni DONZELLI (*FdI*), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 39 di martedì 31 gennaio 2023, Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a pagina 16, dopo il paragrafo che inizia con le parole: «Quest'ultimo, all'udienza del 6 maggio 2022» e termina con le seguenti: «al Senato della Repubblica.», devono essere inseriti i seguenti paragrafi:

«Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione "esterna" del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il concetto di attività *intra moenia* assume una peculiare connotazione nei casi in cui la dichiarazione oggetto di querela è resa dal parlamentare nell'ambito di una riunione o di un evento di partito, che solo apparentemente è avulso dalla funzione parlamentare, essendo in realtà strettamente ed intrinsecamente collegato alla stessa. Nelle Camere infatti operano i gruppi parlamentari, che si configurano come una "proiezione" del partito in ambito parlamentare. Il gruppo svolge una funzione di "collegamento" tra i partiti e le Camere, che comporta una natura bivalente dei gruppi stessi, da un lato assimilabili ad organi parlamentari (ai quali i regolamenti parlamentari demandano una serie di attività in ambito istituzionale) e dall'altro aventi natura associativa, quale momento di aggregazione politica attraverso il quale i partiti politici organizzano la propria presenza nelle Camere.

In quest'ottica prospettica, la dichiarazione resa dalla senatrice Lezzi durante una riunione locale del Movimento 5 Stelle riveste la caratteristica di opinione connessa strettamente allo *status* di parlamentare, considerati i collegamenti funzionali "ontologici" e in qualche modo "intrinseci e necessitati" tra tale *status* e le opinioni espresse da un senatore o da un deputato nell'ambito di riunioni dei gruppi e di partiti politici. Il collegamento logico-funzionale tra *status* di parlamentare e opinioni espresse dallo stesso in un contesto partitico appare evidente e diversamente opinando al parlamentare verrebbe ostacolata e preclusa la propria libertà di critica politica nelle riunioni e negli eventi di partito o di gruppo, con tutte le conseguenze paradossali di tale preclusione sulla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e sulle finalità che tale immunità persegue.».

